

UNA NUOVA LEGGE PER GLI EMIGRATI

La nuova legge regionale, 4 giugno 1980, n. 55, concernente «nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie», rappresenta, in primo luogo, una importante conquista democratica. Difatti, alla sua elaborazione l'Assessorato regionale del Lavoro e della Previdenza sociale ha chiamato la Consulta regionale dell'Emigrazione e le associazioni degli emigrati che con le loro proposte hanno contribuito non poco a migliorare il testo originale. Ed inoltre — è bene sottolinearlo — si è pervenuti alla nuova legge attraverso un vasto movimento di opinione e di pressioni popolari emerse in convegni, conferenze regionali, assemblee tenute a vario livello.

Ma il suo significato, nell'attuale momento politico e sociale che attraversa la Sicilia, va al di là della semplice etichetta di merito; va cioè ai contenuti sostanziali della legge.

Non v'è dubbio, infatti, che in questa legge c'è un avanzamento rilevante rispetto non solo ai contenuti della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, ma rispetto, soprattutto, alla stessa concezione circa la maniera di affrontare i problemi dell'emigrazione. Non più una concezione, ormai da un pezzo superata, di tipo paternalistico, angusto e marcatamente assistenziale, bensì una visione che inquadra nella realtà storica, economica e culturale la politica di intervento in un settore umano e sociale che tanta parte ha avuto, e deve avere, nelle lotte combattute per il riscatto e la dignità dell'uomo, per il diritto al lavoro, per la ripresa economica e la rinascita della nostra Isola.

Il lavoratore emigrato è sempre un protagonista dei passi avanti che vengono compiuti nella sua terra d'origine; e in questa sua terra egli deve avere la possibilità di ritornare per continuare ad esserlo attraverso una presenza attiva non mortificata da altre

umiliazioni oltre quelle subite in lunghi anni di emigrazione.

Nella nuova legge, difatti, vengono affrontati i problemi, secondo un piano globale, individuati in un triplice ordine di settori che riguardano:

a) la Consulta dell'Emigrazione, nella quale viene ampliata la rappresentanza degli emigrati;

b) le provvidenze e i mutui a tasso agevolato, e garantiti dalla Regione, per investimenti e attività produttive;

c) iniziative socio-culturali.

La Consulta.

Anche se organo esclusivamente consultivo, viene aperta ad una più razionale e massiccia presenza degli emigrati, che in definitiva, sono quelli che, avendo maggiore esperienza, danno in pratica i più validi contributi. Questo consentirà ai nostri emigrati di determinare, attraverso proposte e suggerimenti, scelte concrete sui loro problemi.

Mutui.

Sappiamo quanto valore abbia, non solo sul piano della sicurezza ma soprattutto su quello della dignità umana, la possibilità di potersi costruire una casa o riprendere una attività produttiva senza la paura di fare debiti. La nuova legge consente l'accesso a mutui a tasso agevolato (non superiore al 4%). Si tratta sempre di contrarre debiti, ma debiti solvibili, senza strozzinaggio o con tassi astronomici.

Questo punto della legge è importante perché consente — anche se in un settore limitato, quello dei lavoratori emigrati che rientrano — di immettere nel circuito della economia isolana interventi di ripresa.

Iniziativa socio-culturali.

Forse era questo il settore più trascurato — prima — nei confronti dei nostri emigrati. La prevalenza dell'economico con tutte le annessi preoccupazioni (lavoro, caro-pa-

ne, caro-vita, alloggio ecc.), fece trascurare, a suo tempo, di curare gli altri aspetti, pure essenziali, dei nostri lavoratori all'estero. E d'altro canto, sotto questo profilo, avevano ragione gli antichi di dire che prima occorre provvedere all'esistenza e poi al «filosofare». Ma l'aspetto socio-culturale in parola non ci è parso mai né superfluo né secondario in rapporto ai problemi economico-finanziari, o del salario o della casa; anzi sono così strettamente connessi da costituire un tutt'uno.

Queste iniziative che vanno dalla costituzione dei comitati comunali dell'emigrazione all'informazione ai convegni di studio ai viaggi all'organizzazione di attività culturali, dalla formazione e riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o rimpatriare al reinserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale ai corsi di linguistica e culturali per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico dei paesi in cui si intende emigrare, costituiscono un «pacchetto», ulteriormente qualificante, della n. 55 del 1980. Questo settore — se non si presterà ad artificiose speculazioni fasulle — contribuirà non poco a dare ai nostri emigrati riagggregazione sociale, riqualificazione, presa di coscienza nuova.

Ora, questa legge che noi giudichiamo un'ottima legge, deve entrare nella fase attuativa.

Ci risulta che all'Assessorato del lavoro i funzionari del Gruppo XVI sono all'opera per mettere in esecuzione i piani di intervento previsti.

Seguiremo con interesse, con sollecitazioni e interventi questa fase affinché questa «buona legge» non diventi inoperosa e inattiva a causa di ritardi o tempismi burocratici avvilenti.

a.d.g.

delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della Consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.

Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della Consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la Consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipa ufficialmente.

La quota del concorso gravante sull'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo di lire 10 milioni.

Art. 4

La Consulta regionale dell'emigrazione:

a) studia le cause del fenomeno dell'emigrazione e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) attraverso i propri rappresentanti di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione con gli indirizzi ed i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e propone al Governo regionale provvedimenti sull'assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nonché sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nei centri di immigrazione;

d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi della emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella Consulta, nonché la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extraeuropee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi. L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dall'art. 3 della presente legge;

e) esprime parere motivato sulla ripartizione annuale della spesa destinata all'assistenza a favore degli emigrati e sui criteri di applicazione;

f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi alla emigrazione, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento in nuove attività produttive;

g) delibera, entro sei mesi dall'insediamento, il regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;

h) provvede alla designazione di quattro dei sette componenti il comitato di redazione del notiziario regionale dell'emigrazione, da pubblicarsi periodicamente a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;

i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;

l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori della sede della Consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della Consulta e di due per le commissioni.

Legge 4 Giugno 1980, n. 55

Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Art. 1

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonché della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e l'elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

Art. 2

E' istituita presso l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale la Consulta regionale dell'emigrazione composta:

a) dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che la presiede;

b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove province dell'Isola dall'Assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;

c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupano dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da diciotto emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui tre in Francia, tre nella Germania Federale, tre nel Benelux, tre in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e quattro nelle seguenti aree extra-europee: uno nel Nord America, due nell'America del Sud ed uno nell'Australia;

h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

i) dai direttori regionali degli Assessorati del lavoro e della previdenza sociale, della sanità (Assistenza sanitaria ed ospedaliera), dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (Istruzione), della agricoltura (Interventi strutturali), del turismo (Turismo, sport e spettacolo), della cooperazione, commercio, artigianato e pesca e della programmazione presso la Presidenza della Regione;

l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, di cui uno in rappresentanza degli uffici del lavoro della Sicilia in possesso della qualifica più elevata.

Ad assistere ai lavori della Consulta può essere invitato come osservatore il Presidente della Commissione legislativa per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana o un suo delegato componente della Commissione medesima.

I rappresentanti di cui alla lettera g) sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla Consulta.

Nella prima applicazione del presente articolo, detti rappresentanti sono scelti, in una riunione congiunta delle associazioni convocate dall'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25.

I quattro rappresentanti dei Paesi extraeuropei sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana.

Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente della Consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Direttore dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Consulta vengono di-

chiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, previa contestazione delle assenze stesse.

Sono chiamati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione.

Agli stessi rappresentanti è esteso il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge.

La Consulta regionale dell'emigrazione, costituita ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, resterà in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 3

La Consulta regionale dell'emigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, con le stesse modalità procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della Consulta.

La Consulta si riunisce di regola tre volte all'anno.

Ai componenti della Consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della Consulta nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'Amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della Consulta che provengano dall'estero o che vi si rechino. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle